

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2011

che modifica la decisione 2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2011) 8094]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/742/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano ⁽²⁾ è stata adottata in seguito all'individuazione di residui di medicinali veterinari e sostanze non autorizzate in alcuni crostacei importati da tale paese terzo destinati al consumo umano.
- (2) La decisione 2008/630/CE stabilisce che gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di partite di crostacei dal Bangladesh purché siano accompagnate dai risultati di un esame analitico effettuato all'origine che assicuri che non costituiscano un pericolo per la salute umana.
- (3) Inoltre, tale decisione stabilisce che gli Stati membri si assicurano che siano prelevati campioni ufficiali da almeno il 20 % delle partite di crostacei importati dal Bangladesh e che tali campioni ufficiali siano sottoposti ad esami analitici al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive.
- (4) La Commissione ha effettuato un'ispezione nel Bangladesh nel marzo e aprile 2011. I risultati delle ispezioni hanno confermato che sono stati compiuti considerevoli progressi in tale paese terzo, in particolare nell'utilizzo dei metodi analitici per il monitoraggio dei residui e nella tracciabilità degli animali e dei prodotti.
- (5) In base ai risultati dell'ispezione, non risulta necessario che gli Stati membri continuino a effettuare campionamenti ed esami analitici supplementari delle partite di crostacei importate dal Bangladesh, al fine di rilevare la

presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive, prima che siano immesse sul mercato dell'Unione.

- (6) La decisione 2008/630/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (7) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/630/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 3 è soppresso;
- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati campioni ufficiali a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, fino al completamento dell'esame analitico.

Tali partite possono essere immesse in commercio soltanto se i risultati dell'esame analitico confermano che le partite sono conformi all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 470/2009.»;

- 3) gli articoli 4 *bis* e 4 *ter* sono soppressi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 49.